

Detrazione 55%: comunicazione entro il 31 marzo

Da trasmettere le spese sostenute nel 2010 per interventi di riqualificazione energetica se i lavori non sono terminati al 31 dicembre 2010

/ Arianna ZENI

I contribuenti che intendono fruire delle detrazioni IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di **riqualificazione energetica** degli edifici esistenti, di cui all'art. 1, commi 344-347, della Finanziaria 2007 (L. 296/2006), devono comunicare **entro il 31 marzo 2011** le spese sostenute nel 2010 se i lavori non sono terminati entro il **31 dicembre 2010**.

Il nuovo adempimento, introdotto dall'art. 29, comma 6, del DL 185/2008, si rende necessario a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare cioè rispetto alle **spese sostenute dal 2009**) e soltanto se le spese oggetto di comunicazione riguardano un intervento che si protrae nel **periodo d'imposta successivo**.

La comunicazione deve essere inviata **in via telematica** all'Agenzia delle Entrate **entro 90 giorni** dalla fine del periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese. Termine che per i soggetti IRPEF e per i cosiddetti "solari" coincide con il 31 marzo 2011.

Non è invece necessario inviare alcuna comunicazione se nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 non sono state sostenute spese e se, nello stesso periodo d'imposta, i lavori sono stati iniziati e conclusi.

Vanno indicate le sole spese sostenute nel 2010

Nella comunicazione devono essere indicate le sole spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 (vale a dire nel 2010, per i soggetti "solari"), ancorché l'intervento fosse già avviato nei periodi d'imposta precedenti (es. nel 2008 e/o nel 2009, per i soggetti "solari") e, nel corso di questi ultimi, si fossero già effettuati uno o più pagamenti delle spese agevolate.

Possono beneficiare dell'agevolazione in questione sia le persone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all'art. 5 del TUIR, sia i soggetti titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.

Legittimato a fruire della detrazione del 55% e a presentare il modello di comunicazione, quindi, è il **contribuente**, resi-

dente o meno in Italia, titolare o meno di reddito d'impresa, che possiede o detiene l'immobile sul quale viene effettuato l'intervento di riqualificazione energetica, di cui all'art. 1, commi 344-347, della L. 296/2006 e ne sostiene le spese. Sono altresì legittimati i **familiari conviventi** con il possessore o detentore dell'immobile, purché abbiano sostenuto le spese relative all'intervento, e solo nel caso di lavori inerenti immobili che non siano strumentali all'attività di impresa, arte o professione.

Se le spese sono sostenute da più soggetti la comunicazione può essere trasmessa da uno soltanto di essi (è il caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali, coesistenza di più diritti reali sullo stesso immobile e pluralità di locatari o comodatari). Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, può essere trasmessa dall'**amministratore del condominio** o da **uno dei condomini**.

Il modello di comunicazione da utilizzare è quello approvato dal Provvedimento Agenzia delle Entrate 6 maggio 2009, disponibile sui siti dell'Agenzia delle Entrate e del Dipartimento delle Finanze.

L'**invio** della **comunicazione** deve avvenire esclusivamente con **modalità telematiche**, direttamente dai soggetti interessati, ovvero tramite intermediario abilitato (dottori commercialisti, esperti contabili, associazioni di categoria, CAF, consulenti del lavoro, ecc.).

Per la redazione guidata della comunicazione e per la predisposizione del *file* da inviare telematicamente, sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile l'applicativo "Comunicazione per interventi di riqualificazione energetica".

Relativamente agli adempimenti che il contribuente è tenuto a porre in essere ai fini del riconoscimento della detrazione in esame, infine, si segnala che l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 21/2010 (§ 3.5) ha chiarito che l'**omesso invio** della comunicazione all'Agenzia stessa **non** comporta la **decadenza** dalla **detrazione** IRPEF/IRES del **55%**, ma espone il contribuente all'applicazione della **sanzione amministrativa** fissa di cui all'art. 11 comma 1 del DLgs. n. 471/97 (da euro 258 ad euro 2.065), prevista per il caso di omesso o irregolare invio di comunicazioni prescritte dalla normativa tributaria.